

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 2196

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI ANTONIO, BARBATO, BASSANINI, BOTTARI,  
BOCCHI, PETROCELLI, VACCA**

*Presentata il 24 ottobre 1984*

Disposizioni urgenti per la regolamentazione  
del sistema televisivo nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'urgenza che sono venuti assumendo i problemi della emittenza radiotelevisiva pubblica e privata, in assenza di una legge adeguata e moderna di regolamentazione del sistema, rende necessaria un'iniziativa straordinaria del Parlamento, nel pieno rispetto delle norme costituzionali e dell'autonomia e responsabilità dei diversi poteri istituzionali

Queste le ragioni che ci sollecitano a presentare questa proposta di legge, che raccoglie in alcuni, pochi, articoli, elementi essenziali a delineare una legislazione di sistema, operando uno stralcio della proposta di legge più complessiva che i deputati comunisti e della sinistra indipendente presentarono il 3 febbraio 1984 e che è già all'esame, assieme ad altre proposte, delle Commissioni congiunte seconda e decima

La decisione di alcuni pretori di contestare la legittimità della trasmissione in contemporanea sul territorio nazionale di programmi televisivi da parte di imprenditori privati — decisione assunta in attuazione di vigenti disposizioni di legge, in conformità alle indicazioni, chiare e ripetute, della Corte costituzionale — ha fatto esplodere una situazione di caos, di incertezza del diritto, di stravolgimento del mercato e delle regole della libera concorrenza

Rispondere alle sentenze pretorili con il decreto del Governo, non risolve i problemi, rischia di aprire conflitti tra poteri istituzionali e di sanzionare uno stato di fatto che ha visto l'affermarsi di posizioni oligopolistiche inaccettabili e costituzionali. Il decreto non avvia una soluzione legislativa del problema, anche con il superamento di norme di legge

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

considerate desuete, ma serve semplicemente ad annullare le sentenze pretorili, ripristinando una situazione *quo ante*, considerata appunto da vasta giurisprudenza, seppur non unanime, illegittima. Al di là dell'esito che avrà l'esame parlamentare del decreto, esso non potrà risolvere la situazione.

D'altro canto, il termine di validità di un anno che al medesimo è stato dato, non può essere affatto rassicurante, ma rischia di essere una nuova sollecitazione a non legiferare, a lasciare la situazione nella alegalità degli 8 anni che separano dalla sentenza del 1976 della Corte costituzionale, lasciando campo a nuovi arbitri ed arroganze. Il ricorso a proroghe ripetute infatti è prassi fin troppo abusata di fronte a problemi su cui le scelte sono difficili, fino a divenire una sorta di regime. Per questo riteniamo indispensabile una iniziativa legislativa straordinaria che già determini i criteri di fondo di regolamentazione del sistema, che tolga con la sua approvazione ogni ragione alla logica del rinvio, ma induca tutti all'impegno per completare una legge di sistema attenta allo sviluppo democratico del paese e alla vitalità produttiva del sistema televisivo, pubblico e privato, proiettato anche a livello di competizione internazionale.

Questa nostra proposta non vuole essere esaustiva. Indica innanzitutto un metodo di lavoro, sollecita Governo e forze parlamentari a scendere in campo e ad assumersi precise responsabilità. Siamo persuasi del valore dei contenuti delle nostre scelte, ma non abbiamo la presunzione di ritenerle le uniche possibili. Siamo, quindi, aperti al confronto con le posizioni altrui.

Nell'articolato indichiamo, attraverso cifre e numeri, soluzioni per questioni di fondo: quelle relative alla proprietà delle emittenti, agli spazi per l'interconnessione, alle quote della pubblicità, alle modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Sono numeri che hanno una loro logica nella nostra proposta, ma sono pur sempre numeri e non principi inderogabili.

Ci preme sottolineare un'idea del sistema televisivo misto, non asfittico, ma produttivo, che non sia ingessato da normative che ne possano strozzare la vitalità, ma in cui siano garantite reali possibilità di iniziativa privata, pluralismo di presenze, evitando il formarsi di posizioni di oligopolio o comunque dominanti che sono ritenute pericolose per il sistema delle comunicazioni di massa, in contrasto con i principi e le finalità della nostra Costituzione.

L'articolo 1 delinea i principi generali che fondano il sistema misto, caratterizzato dalla riserva allo Stato per trasmissioni su scala nazionale, considerate servizio pubblico di preminente interesse generale, e dalla legittimità piena della iniziativa privata.

L'articolo 2 riafferma, al primo comma, fino all'entrata in vigore di una legge generale di sistema, la validità della legge 14 aprile 1975, n. 103. Nel secondo comma fissa il regime transitorio ed il termine entro il quale le emittenti operanti in Italia al 1° ottobre 1984, alle condizioni a quella data operanti, debbono mettersi in regola con le nuove norme di legge. Ciò per consentire una transizione non traumatica da uno stato di alegalità alla nuova condizione definita dalla legge.

L'articolo 3 definisce la legittimità entro cui l'iniziativa privata si può svolgere; indica una prima soluzione *antitrust* dei problemi della proprietà; legittima i modi per le trasmissioni di programmi in contemporanea mediante interconnessione tra più emittenti.

L'articolo 4 fissa nuove regole per la pubblicità, sia per il servizio pubblico che per l'emittenza privata, e introduce anche qui norme *antitrust* essenziali per assicurare la trasparenza e la corretta concorrenza nel mercato pubblicitario.

L'articolo 5 modifica la composizione e i modi di elezione del consiglio di amministrazione del servizio pubblico, non essendo più praticabili le norme esistenti, vincolate al raggiungimento di maggioranze qualificate proprie di una logica politica definita solitamente « consociativa ».

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici su scala nazionale via etere e via filo e di programmi televisivi su scala nazionale via etere e via cavo o per mezzo di satellite e con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale in conformità ai principi e ai fini sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'attività di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi via etere o via cavo può essere altresì esercitata da privati alle condizioni e secondo le modalità di cui alla legge generale di regolamentazione del sistema televisivo nazionale, nel rispetto dell'interesse generale ad evitare concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche.

La libertà di espressione, il diritto dei cittadini ad una libera informazione, il pluralismo delle tendenze religiose, politiche, culturali e sociali costituiscono i principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, può essere chiamata a valutare la corrispondenza del sistema radiotelevisivo nazionale ai principi di cui al comma precedente trasmettendo apposite relazioni al Parlamento.

## ART. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge generale sulla regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Le imprese private televisive operanti in Italia fino al 1° ottobre 1984, debbono conformarsi alle norme della presente legge entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

## ART. 3.

Le imprese private televisive possono diffondere i propri programmi in ambito regionale. Chiunque intende svolgere attività televisiva deve ottenere apposita licenza. Essa ha la durata di 6 anni e non è trasferibile.

Nessuno può ottenere, neppure tramite interposta persona, più di una licenza televisiva.

Alla titolarità della licenza è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza. Non possono ottenere la licenza società le quali, anche attraverso partecipazioni al capitale di altre società, siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con soggetti già titolari di licenze, né società a cui partecipino soggetti i quali partecipino altresì a società titolari di licenza.

Emittenti operanti in ambiti regionali diversi possono trasmettere programmi comuni in contemporanea mediante interconnessione via etere o via cavo, per non più del 50 per cento delle ore di trasmissioni giornaliere, di cui non più di due ore nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 22.

## ART. 4.

L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — La pubblicità è ammessa nel servizio pubblico radiotelevisivo. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il cinque per cento della durata delle trasmissioni, sia televisive che radiofoniche.

La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il dodici per cento di ciascuna ora di trasmissione. A tutela dell'integrità dell'opera e del diritto d'autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali dell'opera stessa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può avere contratti in esclusiva con più di un'impresa televisiva per ciascun ambito regionale.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può avere contratti in esclusiva con imprese televisive e con imprese editoriali tali da superare il 30 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi ».

## ART. 5.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da nove membri eletti dalla Commissione parlamentare.

Ciascun parlamentare può esprimere voti per non più di tre candidati.

Nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio, i gruppi parlamentari e i consigli regionali possono presentare alla Commissione parlamentare candidature corredate da specifici *curricula*. Trascorsi tali termini la Commissione parlamentare procede sulla base delle indicazioni pervenute.

Il consiglio dura in carica cinque anni ».